

LXIV.

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Comunicazione di omaggi — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: 1. Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette; 2. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887; 3. Autorizzazione di storni di somme e di prelevamenti dal fondo per le spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, per il servizio del catasto; 4. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89; 5. Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre, ed ai comuni di Cancellara (Potenza), Capracotta, Castelpetroso ed altri, per eccedere la media triennale 1884-85-86 con la sovrimposta ai tributi diretti; 6. Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Caltanissetta e Modena, per eccedere nel 1888 la media triennale 1884-85-86, della sovrimposta ai tributi diretti; 7. Autorizzazione a 162 comuni e 7 frazioni di comune, per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media triennale 1884-85-86 — Congedi — Discussione del progetto di legge per l'ordinamento delle Casse di risparmio — Approvazione senza osservazioni dei primi 13 articoli, e dei seguenti fino al 29 inclusivo dopo discussione a cui prendono parte i senatori Poggi, Puccioni, Finali, Annoni, Cambray-Digny, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Presentazione del progetto di legge per l'attuazione della legge 31 maggio 1887 relativo ai danneggiati dal terremoto in Liguria — Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 1/2 pom.

Sono presenti i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio; più tardi intervengono i ministri dei lavori pubblici e della guerra.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il presidente del R. Istituto musicale di Firenze, degli *Atti di quell'Accademia musicale del 1877*;

La signora Zellide Fattiboni, della *Parte terza delle sue memorie storico-biografiche*;

Il signor Giuseppe Sabbatino, di un suo *Disegno di una storia generale del risorgimento nazionale d'Italia*;

Il direttore della R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Bologna di una *Pubblicazione fatta da quella R. Scuola in occasione del prossimo centenario di quella università*;

I prefetti di Vicenza e di Livorno, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1887*.

PRESIDENTE. I senatori Majorana-Calatabiano e Corsini chiedono un congedo per motivi di famiglia, il primo per cinque giorni ed il secondo per otto giorni.

Non essendovi opposizione, questi congedi s'intendono accordati.

Rinnovamento di votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge messi in votazione inutilmente nella seduta di ieri, e la prima votazione sui progetti di legge discussi poi nell'adunanza stessa.

Avverto il Senato che le tre leggi riguardanti autorizzazione a comuni e provincie per aumento di sovraimposta, a termine dell'art. 58 del nostro regolamento avranno una votazione sola, ed un'urna sola raccoglie i voti.

(Il senatore, segretario, Solidati-Tiburzi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte per quei signori senatori che non avessero ancora reso i loro voti.

Discussione del progetto di legge: « Ordinamento delle Casse di risparmio » (N. 69).

PRESIDENTE. Causa l'involontaria assenza, che desideriamo, quanto è possibile, brevissima, dell'onorevole presidente del Consiglio, è necessario modificare l'ordine del giorno, e dei progetti da discutersi bisognerà dare la preferenza a quello relativo all'ordinamento delle Casse di risparmio.

Prima di procedere alla lettura del progetto di legge, prego l'onorevole signor ministro di agricoltura, industria e commercio a volere dichiarare se vuole che la discussione sia aperta sul progetto di legge presentato dal Ministero, ovvero su quello modificato dall'Ufficio centrale.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Consento che la discussione venga aperta sul disegno di legge, come è proposto dall'Ufficio centrale, riserbandomi, nel corso della discussione, di presentare degli emendamenti, che spero vedere accolti dall'Ufficio centrale stesso e dal Senato.

PRESIDENTE. Prego uno dei senatori segretari di dare lettura del progetto di legge compilato dall'Ufficio centrale.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 69).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

Prego uno dei senatori segretari di dare lettura dell'art. 1.

Il senatore, segretario, SOLIDATI-TIBURZI legge:

Art. 1.

Gli Istituti che si propongono di raccogliere i depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, acquistano la personalità giuridica e il titolo di Casse di risparmio con le forme e alle condizioni stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, debbono essere compiuti in conformità delle leggi e dei regolamenti propri a ciascuna specie di corpi morali.

Le Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, si costituiscono per atto pubblico.

L'atto costitutivo delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, determina:

1. le ingerenze di essi corpi morali nella nomina degli amministratori e nella revisione dei conti;

2. l'ordinamento amministrativo dell'Istituto.

L'atto costitutivo delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, determina:

1. il numero, l'ammissione, la sostituzione e i diritti degli associati e della loro assemblea;

2. i modi di elezione e il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3. le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

All'atto costitutivo è allegato lo statuto.

Questo deve contenere le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme, la natura dei libretti, i modi d'impiego dei capitali e la erogazione degli utili netti annuali, non che le norme per le modificazioni degli statuti stessi.

(Approvato).

Art. 3.

Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore a L. 3000, la quale può essere rimborsata nella sua totalità o in parte, secondo i patti dell'atto costitutivo, quando si sia formata una massa di rispetto nella misura stabilita dall'art. 17.

Da cotesta somma, dai successivi aumenti del patrimonio e da qualsiasi profitto della Cassa è vietato alle persone ed agli enti sopradetti di prelevare alcun interesse, salvo il caso di cui all'art. 17.

(Approvato).

Art. 4.

Le Casse di risparmio fondate da istituzioni di beneficenza o da altri corpi morali o col loro concorso debbono costituirsi con patrimonio separato e amministrazione distinta da quelli dell'Istituto fondatore.

In nessun caso l'Amministrazione delle Casse di risparmio può essere assunta dalle Giunte comunali o dalle Deputazioni provinciali o dai componenti le medesime.

Le Casse di risparmio possono avere la gestione di altre istituzioni di carattere economico ad esse consentita da leggi o regolamenti speciali o dai rispettivi statuti.

(Approvato).

Art. 5.

Nelle Casse di risparmio istituite da associazioni la qualità di socio è personale e intransmissibile.

I soci di tali Casse conservano la loro qualità, anche dopo che sia stato loro restituito il contributo.

(Approvato).

Art. 6.

È vietato agli amministratori delle Casse di risparmio di partecipare agli utili e di ricevere compensi o indennità, salvo per chi eserciti le funzioni di direttore.

È parimenti vietato agli amministratori e ai direttori delle Casse di risparmio di contrarre

obbligazioni con l'Istituto che amministrano o dirigono.

Potranno però eccezionalmente gli Istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori.

(Approvato).

Art. 7.

I libretti di risparmio rilasciati al depositante al tempo del primo versamento sono nominativi, al portatore o nominativi ma pagabili al portatore. Quelli al portatore possono avere la indicazione di un nome.

(Approvato).

Art. 8.

Le Casse di risparmio possono anche stabilire nei rispettivi statuti una categoria speciale di libretti nominativi per determinati Istituti di beneficenza, o classi di persone coi caratteri seguenti:

1. Un limite più basso nel minimo di ciascun versamento;
2. Un limite nel deposito fruttifero;
3. Un saggio più alto nell'interesse.

Questi libretti non debbono oltrepassare una determinata proporzione colla somma totale depositata.

(Approvato).

Art. 9.

I versamenti e i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.

Il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate e ai minori, salvo per questi l'opposizione del rappresentante legale del minore.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nell'articolo, come fu proposto dal ministro e votato dalla Camera, era detto: « salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore ». Nell'art. 9, come

è proposto dall'Ufficio centrale, sono tolte le parole « del marito » e rimangono soltanto le altre « salvo l'opposizione del rappresentante legale del minore ».

L'Ufficio centrale, e per esso il suo egregio relatore, dicono che, nei rapporti tra il marito e la moglie, deve aver corso il diritto comune.

Io ho voluto riscontrare la legge sulle Casse postali di risparmio, che per analogia può bene essere invocata, ed in essa è detto espressamente :

« Potranno pagarsi i libretti alle donne maritate, tranne il caso di opposizione per parte dei rispettivi genitori, tutori o *mariti* ».

Mi parrebbe quindi opportuno riprodurre all'art. 9 la dizione antica: « salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore ». Non mi pare valga la pena di entrare a questo proposito in una discussione. Mi limito a pregare l'Ufficio centrale di voler aderire a questa modificazione, se non altro, per mettere in armonia il disegno di legge attuale con la legge delle Casse di risparmio postali.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dal ministro.

Bisognerà però avvertire che la stessa questione ritorna ad un altro articolo successivo, e precisamente al primo paragrafo dell'art. 12.

PRESIDENTE. Quando sia adottata questa modificazione, l'Ufficio centrale la proporrà anche all'art. 12.

Ora se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'art. 9 colla modificazione proposta dal signor ministro ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di levarsi.

(Approvato).

Art. 10.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti nominativi, al portatore o nominativi ma pagabili al portatore, si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª), ferma l'eccezione contenuta nell'art. 13 della legge stessa. Gli statuti possono stabilire

che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto, e possono anche stabilire norme speciali per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire cento.

(Approvato).

Art. 11.

L'annullamento del libretto perduto, mentre estingue i diritti del possessore verso la Cassa, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il rilascio del duplicato.

(Approvato).

Art. 12.

Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore, tranne che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere o la richiesta dell'autorità giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di richiesta del legale rappresentante del minore.

L'opposizione, per esser valida, deve esser fatta in iscritto alla Amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto.

Finchè l'opposizione sussiste, nessun pagamento avrà luogo senza il consenso dell'opponente, o senza l'ordine dell'autorità giudiziaria competente.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Ecco il punto di cui ho fatto cenno dianzi.

In questo articolo, dove dice: « e di richiesta del legale rappresentante del minore », deve invece dirsi: « e di richiesta del marito o del legale rappresentante del minore ».

PRESIDENTE. Accetta il signor ministro questa variante?

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora se niuno domanda la parola, metto ai voti l'art. 12 con la modificazione di cui ha reso conto l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di sorgere.
(Approvato).

Art. 13.

Il credito iscritto sopra un libretto nominativo può all'atto della emissione essere sottoposto a vincolo a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria, può essere ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo, o sequestro o ad esecuzione pel pagamento degli interessi o del capitale a favore dei terzi.

(Approvato).

Art. 14.

Le Casse di risparmio, oltre ai depositi a titolo di risparmio, possono anche ricevere depositi in conto corrente, o di altra natura. Devono però tener separate nelle loro scritture siffatte operazioni.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI. Io pregherei tanto l'Ufficio centrale quanto l'onor. signor ministro a volerli dare uno schiarimento.

La soppressione stata fatta dall'Ufficio centrale in questo art. 14 colpisce i depositi pupillari e giudiziari.

La ragione per cui l'Ufficio centrale ha creduto di dover sopprimere le due parole *pupillari, giudiziari* è che ha ritenuto essere esse superflue nella dizione dell'articolo, perchè dopo segue l'altra frase *o d'altra natura*.

Sta però il fatto che nella relazione si dice, fra le altre cose, che i depositi pupillari e giudiziari si ordinerebbero dai tribunali sotto la loro intera responsabilità.

Potrebbe nascere il dubbio che per questa soppressione si considerasse come proibito per le Casse di risparmio il ricevere depositi pupillari e giudiziari, mentre attualmente si fanno e di frequente.

Qualora non fossero state messe nell'articolo ministeriale queste due parole, non avrei mosso dubbio; ma dal momento che vi erano e che poi dall'Ufficio centrale sono state soppresse, mi necessita una formale dichiarazione che questo non cambia lo stato attuale delle cose.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. All'Ufficio centrale sembrò che l'inscrivere quelle parole nella legge potesse avere una portata maggiore di quella che effettivamente le si voleva dare; sembrò in certo modo che servisse ad indicare ai tribunali che i depositi erano autorizzati dalla legge alla pari di quelli della Cassa dei depositi e prestiti.

Ora questo non era il concetto del legislatore. Il concetto del legislatore era di dare alle Casse di risparmio la facoltà di ricevere codesti depositi quando i tribunali avessero creduto di ordinarli, non già di eccitare in certo modo indirettamente i tribunali a ricorrere alle Casse di risparmio. Questa fu l'impressione dell'Ufficio centrale; e parve allora che il miglior modo di evitare cotesto inconveniente fosse quello di togliere le parole *pupillari, giudiziari*. Parlando di depositi di qualunque natura è naturale che vi saranno compresi anche i pupillari e giudiziari, quando i tribunali li ordineranno, o nel caso di depositi litigiosi quando le due parti saranno d'accordo, e la legge s'attergerà a dare un'autorizzazione speciale al deposito presso le Casse di risparmio piuttosto presso quella dei depositi e prestiti.

Tutti sanno che la legge autorizza i depositi in genere presso la Cassa dei depositi e prestiti, salvo l'eccezione che i tribunali possono fare di ordinare un deposito ad esempio nella Cassa di risparmio di Milano o di Bologna: mettendo dunque particolarmente quelle due specie di deposito in evidenza, pareva a noi di oltrepassare lo scopo della legge. Ecco le ragioni della soppressione di quelle parole; soppressione riconosciuta giusta anche dall'onorevole ministro.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Opportunamente l'onor. Poggi ha domandato se la soppressione delle parole contenute nell'art. 16, ora divenuto 14 nel progetto dell'Ufficio centrale, dovesse avere la portata di escludere la possibilità dei depositi *pupillari e giudiziari*.

Senza ripetere ciò che ha esposto il relatore dell'Ufficio centrale, mi limito a dire che ho ac-

ceitata la proposta di soppressione, perchè nella relazione ho veduto espressamente detto: « l'Ufficio centrale ritiene che lasciando le sole parole: *di altra natura*, i depositi pupillari e giudiziari, vi fossero compresi ». E difatti in quelle parole è compreso tutto. Le dichiarazioni oggi fatte dal relatore dell'Ufficio centrale, e quelle da me pronunciate servono a vieppiù chiarire il concetto, che i depositi *pupillari* e *giudiziali* non possono essere imposti, ma costituiscono una delle forme di depositi, che possono essere accolti dalle Casse di risparmio.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI. Ringrazio l'onor. ministro ed il relatore dell'Ufficio centrale che hanno dichiarato esplicitamente che non si è inteso di togliere la facoltà alle Casse di risparmio di ricevere i depositi pupillari e giudiziari, ma si è ritenuto come inutile e superfluo l'esprimerlo. E tanto basta, perchè io ne prenda atto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 14.

Chi lo approva voglia levarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Le Casse di risparmio, salvo speciale autorizzazione da ottenersi per decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto od in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per le altre eventuali gestioni di cui all'art. 5, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

Esse debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabili che acquistano volontariamente o nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione.

Per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto termine può essere prorogato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Qui avverto solamente il Senato che vi è un errore di stampa. Questo si trova alla colonna del nostro emen-

damento: alle parole *articolo 5* bisogna sostituire le parole *articolo 4*, perchè l'art. 5 della legge ministeriale è diventato art. 4 del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consento perfettamente con quanto ha detto il relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 15 colla variazione di *art. 4* invece di *art. 5*, a cui si riferiva.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Mi pare che non sia molto esatta la dizione di questo articolo.

Le Casse debbono vendere, nel termine non maggiore di dieci anni, gli stabili che acquistano volontariamente, o nei casi di espropriazione forzata, *a tutela dei loro crediti*, o per eredità o donazione.

Quando si acquista per espropriazione forzata, si acquista non a tutela del credito, ma in pagamento del credito, o parziale o totale; quindi mi pare che sarebbe opportuno di dire: « o nei casi di espropriazione forzata, o per eredità o donazione ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questo articolo formò oggetto di discussione innanzi all'altro ramo del Parlamento. Le parole: « a tutela dei loro crediti », se si riferissero solamente ai casi di espropriazione forzata, non sarebbero certo le più appropriate, e in ciò convengo con l'onor. senatore Puccioni.

Ma esse si riferiscono tanto agli acquisti volontari che si facessero per realizzare il credito, od almeno per tutelarlo, quanto ai casi di espropriazione forzata.

Ora, applicate ai due casi, mi pare che esprimano il concetto, che noi vogliamo indicare, che, cioè, il divieto non si riferisce agli stabili, che le Casse di risparmio acquistano per garantire i loro crediti, o sotto la forma di espro-

priazione forzata, o sotto la forma di acquisto volontario.

Perciò pregherei l'onor. Puccioni di non insistere per una redazione, che forse potrebbe essere migliore, ma non certo più chiara di quella adoperata per esprimere l'idea, sulla quale tutti concordiamo.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Io non vorrei far atto di durezza di fronte alla preghiera rivoltami dall'onor. ministro di agricoltura; e non insisterò nel mio emendamento. Osservo soltanto che era molto facile modificare l'articolo, facendo seguire la parola « volontariamente » dalle altre « a tutela dei loro crediti », e poi soggiungendo « o nei casi di espropriazione forzata, o per eredità o donazione ».

Del resto, se l'onor. ministro non accetta questa formula, non insisto ulteriormente.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ringrazio l'onor. Puccioni. Una volta che siamo d'accordo nel concetto, la formula può passare applicata a tutti e due i casi. Certo la *tutela* non esclude il *pagamento*, il quale è anzi la maggiore delle tutele, ed il fine ultimo di essa.

Senatore PUCCIONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 15 come è stato concordato.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 16.

Le Casse di risparmio devono impiegare i loro capitali nei modi consentiti dai rispettivi statuti.

Negli statuti stessi dovrà essere stabilita la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività

- a) dei mutui o conti correnti con ipoteca;
- b) degli investimenti in titoli o in prestiti su pegno di titoli;
- c) degli impieghi in mutui ai corpi morali.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. In occasione di questo articolo io rivolgo una speciale preghiera all'Ufficio centrale ed al Senato.

La storia di questa disposizione è fatta, con la consueta chiarezza, dal relatore; io perciò non la rifarò. Certo è che in argomento vi sono due metodi chiari e precisi: il primo consiste nella determinazione tassativa di tutti gl'impieghi, ma esso presenta l'inconveniente di ometterne taluno, o di indicarne tal altro meno buono: il secondo consiste nel lasciare la determinazione degli impieghi agli statuti delle singole Casse.

La Camera, il Governo, l'Ufficio centrale del Senato e le stesse Casse di risparmio sono venute nel proposito di lasciare la determinazione degli impieghi ai rispettivi statuti; però da tutti è stato inteso il bisogno di indicare alcune norme generali a garanzia dei depositanti. Ed è su ciò che sorge qualche questione.

La Camera credette di evitare ogni dubbio, stabilendo due regole: la prima, consistente nel determinare la proporzione degli impieghi ipotecari rispetto all'ammontare complessivo dell'attività; la seconda, nel determinare che gl'impieghi dovessero presentare i requisiti della sicurezza e della facile riscossione e realizzazione.

L'Ufficio centrale del Senato accolse la prima delle due norme date dalla Camera; non accolse però la seconda, che trovò vaga ed indeterminata.

Io ho consentito nell'ordine d'idee dell'Ufficio centrale, che in fondo era conforme a quello assentito dalla Camera.

Però, nell'ammettere che bisogna determinare la proporzione degli impieghi ipotecari, rispetto all'ammontare complessivo dell'attività, l'Ufficio centrale sentì il bisogno, per le ragioni che si leggono nella relazione, di aggiungere l'obbligo della proporzione a due altre categorie d'impieghi, cioè a quella degli *investimenti in mutui ai corpi morali*, ed all'altra degli *investimenti in titoli in prestiti su pegno di titoli*.

Ora io, animato, come l'Ufficio centrale, dal desiderio di fare arrivare in porto una legge, che costa tante fatiche, ed è riconosciuta utile ed opportuna dalle stesse Casse di risparmio, ho consentito nelle proposte fatte da esso; ma

per la medesima ragione prego la sua cortesia di fare qualche sacrificio. Ed il sacrificio si limita all'eliminazione del comma *b*. Che si debba determinare la proporzione dei mutui o conti correnti con ipoteca, rispetto all'ammontare delle attività, è giusto; che si debba determinare l'impiego in mutui ai corpi morali, è anche giusto; ma mi pare pericoloso il determinare negli statuti, rigidamente, una norma proporzionale *per gli investimenti in titoli, od in prestiti su pegno di titoli*.

La Casse di risparmio passano anche esse dei brutti quarti d'ora, per quanto bene amministrate. Lo sono di già, e lo dico non solo per le principali, superiori ad ogni eccezione, ma anche per le altre. Nelle condizioni attuali del credito però le Casse di risparmio corrono anche esse i loro pericoli; e l'avvedutezza degli amministratori sta nel saperli prevenire, e nel mettersi in condizione di potere assicurare, anche in momenti difficili, il credito, il prestigio, l'onore della istituzione; e questo si è fatto in Italia.

Ora, per raggiungere questo scopo, mi parrebbe mezzo non opportuno quello di determinare tassativamente ed *a priori* una proporzione per l'investimento in titoli, od in prestiti su pegno di titoli. In tempi normali forse sarebbe utile e non pericoloso, ma in alcuni momenti potrebbe riuscire tale.

È vero che l'Ufficio centrale si è preoccupato di un altro punto di vista, nel quale entro anche io, perchè è molto degno di esame.

L'Ufficio centrale ha detto: non debbono le Casse di risparmio dedicarsi ad impieghi aleatori, e non debbono investire le loro attività in titoli che presentino pericolo di alea.

E poi ha soggiunto, che per quanto da una parte bisogna stabilire la proporzione degli impieghi a lunghissima scadenza, come gli ipotecari; dall'altra parte bisogna evitare l'eccesso opposto, quello cioè degli impieghi realizzabili a corso di Borsa molto prontamente, ma con pericolo di perdite gravi.

Io entro in questo ordine di idee, ma la determinazione dei titoli lasciamola, come altre cose, agli statuti.

È opera di questi il determinare quali siano i titoli, in cui ciascuna Cassa di risparmio intende investire le sue attività; il determinare la proporzione può diminuire il pericolo, che

ha veduto l'Ufficio centrale, ma certamente non lo distrugge.

Il metodo per eliminarlo è uno solo, quello di obbligare le Casse di risparmio a che nei rispettivi statuti stabiliscano le norme per evitare questo pericolo, cioè determinino i titoli, ne quali vogliono investire i depositi.

Ora se ciò è, nulla resta per giustificare la determinazione della proporzione voluta dall'Ufficio centrale.

E d'altronde vi è il pericolo che talune Casse di risparmio, le quali utilmente investirebbero in titoli o prestiti su pegni di titoli buonissima parte delle loro attività per tenersi pronte in qualunque momento; non lo potrebbero fare nella proporzione richiesta dalle circostanze, perchè strette dalla legge, che stabilisce una proporzione unica, rigida, uniforme a tutte.

Io, accettando dunque l'art. 16 nella forma adottata dall'Ufficio centrale, lo pregherei di sopprimere il comma *b*, lasciando ai rispettivi statuti l'obbligo di determinare quali sieno i titoli, sui quali possano venir investite le attività.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di secondare il desiderio dell'onor. ministro; però mi conceda il Senato di aggiungere qualche parola per giustificare il pensiero che ci aveva indotti a proporre una limitazione anche agli impieghi in titoli e su pegno di titoli.

La discussione in seno dell'Ufficio centrale fu lunga, e l'idea più vagheggiata sarebbe stata quella di determinare i titoli, o almeno i caratteri principali dei titoli sui quali sarebbe stata ammessa l'operazione senza limitazione.

L'Ufficio centrale non poteva non rammentare che uno dei motivi impellenti a fare questa legge e sottoporre le Casse di risparmio a disposizioni legislative era questo, che, cioè, una Cassa di risparmio aveva fatto cattiva prova.

Ma se io non erro, e se non sono male informato, la ragione principale per cui quella Cassa di risparmio aveva fatto cattiva prova era appunto l'abuso di questi impieghi in titoli che poi non furono trovati buoni. E questo è l'unico caso, in sessanta anni, che una Cassa

di risparmio sia andata poco bene in Italia; e naturalmente, se la cosa faceva impressione, lo faceva tanto più il motivo che l'aveva prodotta.

Queste idee, adunque, fecero sì che l'Ufficio centrale si fermò al concetto di fare una limitazione anche dei titoli, lasciando in pari tempo molta larghezza agli statuti nella determinazione di questi titoli e nella determinazione di tutti gli altri impieghi i quali rimanevano e rimarranno sotto l'assoluta responsabilità degli amministratori; la quale responsabilità, non possiamo illuderci, e l'ho detto anche nella relazione, è la vera e maggiore garanzia che si possa desiderare.

Spiegato così il motivo che ci aveva condotti ad introdurre quella limitazione, e rinunciandoci, io chiuderò queste brevi parole confidando che le Casse di risparmio da un lato ed il Ministero dall'altro, nello stabilire non più i limiti, ma i titoli speciali sui quali si potranno fare queste operazioni, andranno con la massima cautela, e così si eviteranno gli inconvenienti che una volta sola si sono verificati in Italia.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. La soppressione dello alinea dell'art. 18, che ora diventa 16, non può di certo significare che l'Ufficio centrale rinunci all'idea che era espressa in quell'articolo; perchè è sottinteso che gl'impieghi del danaro delle Casse di risparmio devono presentare sempre i requisiti della sicurezza e della facile riscossione e realizzazione.

Anzi, l'art. 16, per garantire non tanto la sicurezza, quanto la facile riscossione e realizzazione, propone di determinare il rapporto che debbono avere i mutui o conti correnti con ipoteca colla massa delle attività. Questa disposizione riguarda meno la sicurezza, giacchè il mutuo ipotecario è sicurissimo, che la facilità della riscossione e della realizzazione; perchè una Cassa di risparmio, la quale troppa parte del suo capitale mettesse in mutui con ipoteca, potrebbe, in certe evenienze, trovarsi in cattive condizioni.

Ora c'è di presente in Italia qualche statuto di Cassa di risparmio veramente singolare, ed in aperta contraddizione con questo prudente avvedimento.

Per esempio, lo statuto di un capoluogo di provincia di Calabria (non è il capoluogo che ha l'onore di avere per rappresentante l'onorevole ministro di agricoltura e commercio) non permette far mutui se non con ipoteca. Tutti gl'investimenti si fanno con mutui ipotecari.

Mi limito ad osservare che per tal modo la Cassa vien meno ad uno dei più essenziali scopi della sua istituzione; e ripeto che quello statuto è diametralmente opposto al savio e prudente concetto che è formulato in quest'art. 16.

L'art. 32 del progetto ministeriale sparisce; onde può dubitarsi se si debba modificare quello statuto ed altri analoghi.

Ora domando: potranno rimanere in vigore siffatti statuti, con questa anormale disposizione; vale a dire vi potranno essere statuti di Casse di risparmio che, non solo permettono, ma vogliono che l'intero capitale sia investito ed impiegato in mutui con ipoteca? È quello che domando all'onor. ministro.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY DIGNY, *relatore*. Mi pare che dagli articoli 2, 18 e 31 risulti chiaro che appena approvata questa legge le Casse di risparmio esistenti debbono preparare modificazioni ai loro statuti per mettersi in armonia con le disposizioni della medesima.

Con questo mi pare venga ad essere risposto immediatamente al dubbio che emetteva l'onorevole senatore Finali.

Io credo che appena emanata questa legge il ministro debba richiamare tutte le Casse di risparmio a presentare le modificazioni dei loro statuti, necessarie per metterli in armonia con questa legge.

Allora una Cassa di risparmio, che ha per statuto di non fare che impieghi ipotecari, dovrà stabilire che soltanto un terzo, un quarto del suo capitale potrà essere impiegato in questo modo, e il resto negli altri impieghi che crederà di stabilire. Se non lo vorrà fare, non sarà più una Cassa di risparmio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. È inutile che io ripeta quanto ha

detto il relatore dell'Ufficio centrale. Non solo per il caso accennato dall'onor. Finali, ma anche per altre cose, vi sono statuti di diverse Casse di risparmio (ed io, che ne ho una massa enorme al Ministero, ho potuto vederli ed esaminarli) che hanno d'uopo di modificazioni. Per ciò si propone nell'art. 31 una disposizione transitoria per cui si è dato alle Casse di risparmio già legalmente costituite il tempo di tre anni per potersi riordinare in conformità alla nuova legge; in caso contrario, lo ha già detto l'onor. relatore ed io lo ripeto, gli Istituti perderanno il titolo di Casse di risparmio, gli effetti giuridici ed economici, e le esenzioni di tasse accordate alle Casse di risparmio.

Dacchè ho la parola, aggiungo che, una volta stabilito l'accordo fra me e l'Ufficio centrale, come in tutto il resto, anche su quest'articolo, si deve eliminare il comma *b*; lasciare il resto come fu redatto dall'Ufficio centrale; e convertire in comma *b* il comma *c*.

PRESIDENTE. Con questa modificazione rileggo l'art. 16 e lo pongo ai voti.

Art. 16.

Le Casse di risparmio devono impiegare i loro capitali nei modi consentiti dai rispettivi statuti.

Negli statuti stessi dovrà essere stabilita la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività

- a) dei mutui o conti correnti con ipoteca;
- b) degli impieghi in mutui ai corpi morali.

Chi approva quest'art. 16 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

Le Casse di risparmio devono sempre destinare i nove decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto. L'altro decimo, ed anche una parte maggiore, una volta che la massa di rispetto sia giunta e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, può essere assegnato ad opere di beneficenza o di pubblica utilità o ad incremento dell'Istituto fondatore.

(Approvato).

Art. 18.

La riforma, o le modificazioni degli statuti debbono essere fatte allontanandosi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori.

La iniziativa per le Casse fondate da Società di azionisti può essere assunta dall'Assemblea generale dei soci od anche da una minoranza di essi determinata dallo Statuto.

Per le Casse fondate da enti morali può essere assunta dall'ente fondatore.

Per quelle di fondazione mista provvederà lo Statuto.

Senatore PUCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCIONI. Propongo un piccolo emendamento di mera forma, nel quale spero di esser più fortunato che nell'altro.

In quest'articolo è detto: « La iniziativa per le Casse fondate da Società di azionisti », ecc. Parmi che sarebbe opportuno adottare la stessa locuzione che si è usata nell'art. 2, cioè, di dire: « da associazioni di persone » invece che « da Società di azionisti », perchè quando si parla di queste Società di azionisti s'intende parlare di associazioni di capitali, piuttostochè di associazioni di persone. Così si porrà in armonia questo articolo coll'art. 2.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho difficoltà di accettare questo emendamento perchè appunto ha lo scopo di porre in armonia l'art. 18 coll'art. 2 di questa legge.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. L'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 18 con la modificazione proposta dall'onorevole senatore Puccioni.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Esaurita la procedura prescritta agli articoli 2 e 3 e quando lo statuto approvato sia conforme al disposto dei precedenti articoli, il

ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato, promuove il decreto reale che istituisce la Cassa di risparmio, le attribuisce il carattere di ente morale, e ne approva lo statuto.

Colla stessa procedura il ministro di agricoltura, industria e commercio, previo il parere del Consiglio d'amministrazione della Cassa promuove il decreto di approvazione delle riforme e modificazioni degli statuti, richieste a forma dell'art. 18.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Trovo nell'art. 19 che si deve sentire il parere del Consiglio di Stato intorno al decreto che istituisce la Cassa di risparmio.

Per l'alinea poi, in cui si parla dell'approvazione delle riforme e modificazioni degli statuti, deve o non deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato?...

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

Senatore FINALI... Siccome nella prima parte dell'articolo si parla del parere del Consiglio di Stato per l'approvazione degli statuti; e nella seconda parte, che riguarda l'approvazione delle riforme agli statuti stessi, si parla soltanto del parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, può nascere dubbio che nel secondo caso si debba egualmente sentire il parere del Consiglio di Stato.

Forse mi si risponderà che questo s'intende; ma dichiararlo espressamente, anche nella seconda parte dell'articolo, credo che non farebbe male, ed anzi sarebbe pregio dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cambray-Digny, *relatore*.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. La prima parte dell'art. 19 dice così:

« Esaurita la procedura prescritta agli articoli 2 e 3, e quando lo statuto approvato sia conforme al disposto dei precedenti articoli, il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato, promuove il decreto reale che istituisce la Cassa di risparmio, le attribuisce il carattere di ente morale e ne approva lo statuto ».

Nella seconda parte si dice: « Colla stessa procedura, ecc. ».

Ma nella procedura c'è compresa la proposizione: « sentito il parere del Consiglio di Stato ».

Però, se si vuole propriamente inserire anche nella seconda parte di questo articolo queste parole, io non ho nessuna difficoltà, perchè così si toglierà anzi ogni dubbio.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Dirò al mio amico senatore Digny il perchè di questo mio dubbio. Nasce da questo, che nella prima parte dell'art. 19 si parla prima della procedura, e poi del Consiglio di Stato.

Infatti l'articolo dice: « Esaurita la procedura prescritta dagli articoli 2 e 3, e quando lo statuto approvato sia conforme al disposto dei precedenti articoli, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato, ecc. ».

Perciò si potrebbe dubitare che questa procedura si riferisca a tutto ciò che nella prima parte dell'articolo si dispone, anteriormente all'avviso del Consiglio di Stato.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Una volta che siamo d'accordo nel concetto di sentire anche per le riforme e modificazioni degli statuti il parere del Consiglio di Stato, non ho difficoltà a ripetere queste parole anche nel secondo comma dell'art. 19.

Per cui, alla seconda parte dell'art. 19, si dirà: « Colla stessa procedura il ministro di agricoltura, industria e commercio, previo il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, e sentito il parere del Consiglio di Stato, ecc. ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'art. 19, lo rileggo come è stato testè modificato per porlo ai voti.

Art. 19.

Esaurita la procedura prescritta agli articoli 2 e 3 e quando lo statuto approvato sia conforme al disposto dei precedenti articoli, il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato, pro-

muove il decreto reale che istituisce la Cassa di risparmio, le attribuisce il carattere di ente morale, e ne approva lo statuto.

Colla stessa procedura il ministro di agricoltura, industria e commercio, previo il parere del Consiglio d'amministrazione della Cassa, e sentito il Consiglio di Stato, promuove il decreto di approvazione delle riforme e modificazioni degli statuti, richiesta a forma dell'art. 18.

Pongo ai voti questo art. 19.

Chi lo approva voglia levarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Oltre le esenzioni stabilite a favore delle Casse di risparmio dalle leggi sul bollo e registro, vanno pure esenti dalle tasse di bollo e registro i loro atti costitutivi, le modificazioni di essi, e le procure speciali che possono occorrere, ai termini dell'art. 11, per il ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 20.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Essendo stata votata dall'Ufficio centrale e da me accettata la soppressione dell'art. 11, questo non può più essere richiamato nell'art. 20, per cui debbono essere tolte le parole: « ai termini dell'art. 11 ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale concorda per questa cancellazione?

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Concorda.

PRESIDENTE. Allora, togliendo dall'art. 20 le parole: « ai termini dell'art. 11 », in tutto il resto non essendovi modificazioni, pongo ai voti l'articolo.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 21.

Le Casse di risparmio pagano la tassa di ricchezza mobile per i portatori dei libretti, salvo rivalsa, e la pagano inoltre sugli avanzi netti annuali.

Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio si seguono le

norme stabilite dall'art. 61 della legge 24 agosto 1877 (testo unico), n. 4021 (serie 2ª).

(Approvato).

Art. 22.

Il servizio dei depositi indicati nell'art. 14 è regolato dal Codice di commercio e dalle leggi speciali sugli Istituti di credito ed è sottoposto alle tasse comuni; come lo sono gli atti per ogni sorta d'impiego di capitali delle Casse di risparmio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 22.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Nell'art. 14 si parla dei depositi in conto corrente e di depositi d'altra natura.

Comprendo benissimo che si richiami il Codice di commercio per i depositi in conto corrente; ma per i depositi di altra natura, per quei depositi di cui parlava testè il senatore Poggi, come si può richiamare il Codice di commercio? Queste osservazioni io sottopongo al signor ministro e all'Ufficio centrale. E, se permettono, aggiungerei un'altra avvertenza; mi pare si potrebbe dire: « Il servizio dei depositi, indicati nell'art. 14, è regolato *in quanto li concerne* dal Codice di commercio ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nell'art. 22 abbiamo voluto regolare con una sola disposizione tutta la materia dell'art. 14. E diciamo in blocco che il servizio dei depositi è regolato dal Codice di commercio e dalle leggi speciali sugli Istituti di credito. Mi pare che diciamo abbastanza; e ben con ciò s'intende che il Codice di commercio è richiamato solo in quanto vi sieno operazioni da esso contemplate. È una frase cumulativa, che abbraccia tutto, compreso quello che cade sotto l'impero del Codice di commercio.

Dunque il citarlo qui non importa dare al Codice di commercio un'estensione maggiore di quella che ha, e fare ritenere commerciali atti che non lo sono.

Mi pare quindi che il dubbio manifestato dal senatore Puccioni non abbia ragione di essere e che l'articolo possa stare com'è compilato.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Puccioni se accetta.

Senatore PUGGIONI. Io non ho detto che l'articolo contenesse una disposizione che fosse errata, ma solo inesatta; ho detto che la disposizione era conforme ai buoni principî in quanto si riferiva alle materie regolate dal Codice di commercio; ma pare a me che dettare nella legge una disposizione generale che abbraccia tutti i depositi, anco quelli che non possono essere regolati dal Codice di commercio, non sia consentaneo alle buone regole che debbono seguirsi nella formazione delle leggi. Ogni difficoltà sarebbe rimossa, ove si aggiungesse al richiamo del Codice di commercio un inciso che restringesse l'applicazione del Codice stesso a quei depositi che dal Codice stesso sono regolati: e l'inciso potrebbe essere formulato colle parole: « in quanto li concerne ».

Con quest'aggiunta gli altri depositi non saranno soggetti al Codice medesimo.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI. Io appoggierei l'emendamento proposto dall'onor. senatore Puccioni; perchè mi pare che l'articolo dica in modo generale assoluto che i servizi dei depositi sono regolati dal Codice di commercio.

Se poi si parla della legge sugli Istituti di credito, ciò non rimuove il dubbio, poichè altri depositi possono farsi nelle Casse di risparmio che non dovrebbero assoggettarsi alle regole del Codice di commercio.

Quindi l'emendamento proposto a me non dispiace.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Siccome l'emendamento proposto dall'onor. Puccioni risponde al concetto che ho espresso poc'anzi, non ho difficoltà di accettarlo, come credo non ne abbia l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta questo emendamento.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 22 con l'aggiunta delle parole « in quanto li concerne » per porlo ai voti:

Art. 22.

Il servizio dei depositi indicati nell'art. 14 è regolato, in quanto li concerne, dal Codice di commercio e dalle leggi speciali sugli Istituti di credito ed è sottoposto alle tasse comuni; come lo sono gli atti per ogni sorta d'impiego di capitali delle Casse di risparmio.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Le Casse di risparmio sono soggette alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 24.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è in facoltà di fare eseguire ispezioni periodiche e straordinarie.

I risultati delle ispezioni devono sempre essere comunicati all'Amministrazione della Cassa.

(Approvato).

Art. 25.

Quando dalla ispezione eseguita risultino disordini nell'azienda della Cassa di risparmio, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio.

È concessa la stessa facoltà al Ministero predetto nel caso in cui una Cassa di risparmio non si uniformi a quanto è prescritto dai numeri 2 e 4 dell'art. 31 della presente legge.

Nell'atto dello scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio è nominato un commissario regio il quale provvede nel termine di tre mesi alla nomina del nuovo

Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nello statuto organico della Cassa stessa. (Approvato).

Art. 26.

Quando dall'ispezione venga accertata una perdita per somma superiore a tre quarti del patrimonio, quale risulta alla fine del precedente esercizio, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, può promuovere, mediante decreto reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'Istituto, salvo il caso in cui le persone o gli enti che lo istituirono ricostituiscano, nel termine di un mese dall'avvenuto accertamento, un capitale sufficiente perchè la Cassa possa riprendere e continuare regolarmente le operazioni a forma del proprio statuto.

I liquidatori sono nominati dal Ministero, e la liquidazione ha luogo con le norme stabilite dal Codice di commercio per la liquidazione delle Società anonime.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore POGGI. L'Ufficio centrale non ha accettato l'art. 26 proposto dal Ministero e lo ha modificato.....

PRESIDENTE. La prego, se può, di parlare più forte, poichè la sua voce non giunge fin qui.

Senatore POGGI. In questo articolo si parla del caso in cui può procedersi allo scioglimento delle Casse di risparmio, e del modo con cui si può impedire questo scioglimento, quando, cioè, i fondatori degl'Istituti si prestino a ricostituire un capitale sufficiente.

Io non avrei difficoltà di accettare la modificazione dell'articolo proposta dall'Ufficio centrale; ma domando, come si fa a stabilire che il capitale è *sufficiente* per riaprire la Cassa di risparmio? chi la determina questa sufficienza?

Nella relazione mi sembra se ne dica qualche cosa, ma vorrei che quei concetti fossero riprodotti e specificati anche nell'articolo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Sono pronto

a dare gli schiarimenti chiesti dal senatore Poggi, ma siccome altri hanno domandato di parlare, risponderò a tutti e parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il senatore Puccioni ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Avrei a domandare altri due schiarimenti.

L'art. 26, nel secondo alinea, prescrive che i liquidatori sono nominati dal Ministero. Propongo il dubbio se non sarebbe più opportuno che la nomina dei liquidatori fosse fatta dalla autorità giudiziaria.

Passo al secondo schiarimento. Se alla liquidazione provvedendo gli statuti delle Casse di risparmio, non sarebbe opportuno aggiungere nell'articolo un inciso, per il quale la disposizione del secondo alinea fosse applicabile soltanto quando gli statuti non provvedano?

Ecco i due schiarimenti e i dubbi che sottopongo all'Ufficio centrale ed al signor ministro, senza però proporre emendamenti.

PRESIDENTE. Il senatore Finali ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Sono di un altro ordine le osservazioni che io desidero fare intorno a questo articolo, da quelle esposte molto opportunamente dagli onorevoli Poggi e Puccioni.

Io mi preoccupo di cosa che può essere assai grave in sé e nelle conseguenze. A proposito delle osservazioni fatte dall'onor. Poggi intorno all'art. 14, il Senato ha potuto apprendere, per le risposte ad essa date, e dall'onorevole relatore, e dall'onorevole ministro, che alle Casse di risparmio è concessa molta larghezza nell'accettazione dei depositi.

L'onor. Poggi aveva espresso qualche dubbio, perchè erano eliminate le due qualifiche di depositi pupillari e giudiziali.

L'onorevole ministro ha detto: non vi preoccupate di questa eliminazione, giacchè nella locuzione: « deposito in conto corrente o di altra natura », è compresa qualunque specie di deposito.

Ora, se così è, bisogna preoccuparsi molto della solidità delle Casse di risparmio, di che non parmi si preoccupi abbastanza l'art. 26, imperocchè esso dice: « Quando dalla ispezione venga accertata una perdita per somma superiore a tre quarti del patrimonio della Cassa, si potrà ordinarne lo scioglimento e la liquidazione ».

Questa è un'espressione larghissima, anzi in-

determinata. Può essere andata a male una parte del patrimonio superiore ai tre quarti, od anche l'intero patrimonio. Ora in questa condizione il ministro ha facoltà di sciogliere le Casse di risparmio che continuano ad essere abilitate a ricevere i depositi; e può quindi anche lasciarle sussistere.

Io credo che non bisogna aspettare, per venire a provvedimenti salutari, che le Casse abbiano perduto più di tre quarti del loro capitale. Mi pare prudente che l'autorità del ministro debba intervenire prima: e mi pare che avvenuta la perdita del capitale, in somma e proporzione determinata, lo scioglimento e la liquidazione della Cassa debba avvenire per disposizione della legge.

Intorno a questo io sentirò volentieri la risposta, che mi daranno l'on. ministro e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

La proposta, che avrei in animo di fare consisterebbe di due punti: 1° che sia determinato con precisione l'ammontare della perdita di capitale, che a mio avviso dovrebbe essere della metà, la quale dà luogo allo scioglimento della società, quando non si provveda al reintegro del capitale; 2° che verificato il caso, lo scioglimento e la liquidazione abbiano luogo necessariamente.

Questa mi pare una garanzia anche per il Governo; poichè quando è la legge che dà un precetto, allora si procede più franchi nell'esercizio del potere esecutivo.

Invece se trattasi dell'esercizio d'una facoltà, più difficile è resistere a raccomandazioni ed influenze.

Io attenderò le risposte che mi daranno l'onorevole ministro e l'on. relatore, per vedere se essi accolgano le mie osservazioni; e se venga proporre qualche emendamento all'articolo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Comincerò dal dare gli schiarimenti chiesti dall'onorevole senatore Poggi, il quale, se non erro, vorrebbe che fosse stabilito come si deve determinare quella somma che può essere necessaria per proseguire le operazioni della Cassa e che i fondatori, o gli azionisti o enti morali che siano, devono reintegrare.

Come è facile intendere, è impossibile determinare *a priori* quale sarà in ciascun caso quella somma che può essere necessaria perchè l'Istituto possa continuare le sue operazioni.

L'Istituto può aver realizzato in addietro larghi benefici ed aver formato un grosso capitale.

E su questo punto risponderò anche all'onorevole Finali.

Un quarto di questo capitale può essere sufficiente, ed esserlo stato in addietro, per il regolare andamento delle sue operazioni.

Può essere invece questo capitale insufficiente; in questo caso si dovrà supplire e bisognerà che i fondatori reintegrino una somma che basti. Ma il giudizio sulla sufficienza di questa somma non si potrà fare naturalmente che volta per volta.

Ora, quando noi abbiamo dato al Ministero l'autorità di liquidare e sciogliere la Cassa di risparmio, se non si fa questa reintegrazione, implicitamente gli abbiamo dato la facoltà di concordare con i fondatori quale debba essere la somma sufficiente, e sarà sotto la responsabilità del Ministero che questa somma sarà determinata.

Dunque mi pare evidente che nella disposizione esistente nella legge, che dà facoltà al Ministero di sciogliere o non sciogliere la Cassa di risparmio secondo che ci sia o no una somma sufficiente per continuare le operazioni, sia inclusa implicitamente l'autorità di giudicare della sufficienza di questa somma.

Sulle osservazioni fatte dal senatore Puccioni io nulla dirò e mi rimetterò a quello che risponderà il ministro anche a nome dell'Ufficio centrale.

Tutta l'economia di questa legge consiste nel dare certe autorità al ministro; ne veniva quindi per conseguenza di lasciargli nominare anche il liquidatore. Però mi rimetterò ripeto, a quello che dirà su questo punto il ministro.

Vengo alle osservazioni fatte dal senatore Finali.

Il senatore Finali deve pensare allo spirito col quale questa legge è stata proposta dall'onorevole ministro, allo spirito col quale l'ha accettata ed in parte emendata, con fiducia di migliorarla, l'Ufficio centrale.

Lo spirito è questo: di lasciare il più possibile larga autonomia alle Casse di risparmio, larga responsabilità alle loro Amministrazioni.

L'esempio che ci danno questi Istituti in 66 anni di svolgimento continuo, senza inconvenienti (eccetto un caso solo, il caso di un'Opera pia tutelata dal Governo), questo esempio, dicevo, ci ha condotti ad accettare la proposta che ci aveva fatta il ministro, di contentarci della ingerenza che gli dà quest'articolo, ingerenza piuttosto grave, se si confronta colla precedente larghezza e libertà che avevano questi Istituti, di accettare in somma questo limite dei tre quarti del patrimonio.

Però venendo, ad esaminare il caso, noi faremo osservare all'onorevole preopinante... (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Riprendendo dunque la questione, dirò che le Casse di risparmio le quali arrivino al punto di aver distrutto tre quarti del loro patrimonio in un anno debbono prima di tutto avere liquidato, perduto un numero di quegli impieghi che presentano un certo pericolo.

È evidente, che quando ciò è stato fatto, anche un patrimonio di molto diminuito può essere sufficiente a garantire i depositi. Oltre il patrimonio vi saranno anche gli impieghi garantiti con ipoteca o in altro modo abbastanza solidi. Mi pare quindi, che colla disposizione, la quale esige che i fondatori debbano rifondere una somma sufficiente per mettere l'Istituto in equilibrio, si siano ottenute tutte le maggiori garanzie pel buon andamento delle operazioni, senza bisogno di porre nella legge prescrizioni molto più severe.

Del resto, io sentirò quello che dirà l'onorevole signor ministro, dichiarando che l'Ufficio centrale si rimette a quello che il Senato crederà opportuno di stabilire.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI. Ho intesi gli schiarimenti dati dall'onor. relatore e dichiaro che io non intendevo che colle parole « capitale sufficiente » si dovesse fissare un capitale in genere per tutti i casi, ma bensì un capitale sufficiente caso per caso. Però insisterei che esplicitamente si aggiungesse: « a giudizio del ministro di agricoltura, industria e commercio ».

Avendo pure sentite le osservazioni fatte dall'onor. senatore Finali, dichiaro che se egli insiste nel suo emendamento, non mi dispiace-

rebbe che fosse detto: « superiore alla metà e inferiore ai tre quarti ». In tal modo sarebbe circoscritta la perdita.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Prego l'onorevole senatore Finali di considerare esattamente il valore della parola « patrimonio »; e una volta che egli abbia considerato questo valore potrà ragionevolmente convincersi dell'opportunità dell'art. 26 quale è sottoposto al nostro esame.

Se noi consideriamo per patrimonio il complesso delle attività dell'Istituto, certo il dire i tre quarti del patrimonio significherebbe aver perduto circa il 75 per cento del capitale affidato all'Istituto medesimo, ed allora le osservazioni dell'onor. Finali avrebbero una portata gravissima. Ma io credo che, nel determinare questa quota di proporzionalità in relazione al patrimonio, si sia inteso di indicare il patrimonio liquido, cioè la rimanenza effettiva tra i valori passivi ed i valori attivi dell'Istituto.

Ridotta la questione a questi termini, noi con questa legge autorizziamo le Casse di risparmio a sorgere con sole tre mila lire di fondo di rispetto. Con questa somma possono raccogliere tante somme quante la fiducia pubblica glie ne porta, senza che ci sia limite alcuno.

Lentamente, cogli utili dello stabilimento il fondo aumenta in guisa da raggiungere il 10 per cento del capitale complessivo; e fino a tanto che lo stabilimento non ha raggiunto questo 10 per cento non può, nè deve fare erogazione alcuna, neanche per servizi di beneficenza, meno che in una misura minima determinata nel decimo degli utili stessi.

Comprenderà quindi l'onor. senatore Finali che, date tali condizioni, i tre quarti, che possono essere moltissimo, quando si tratti di una Cassa di risparmio che abbia un capitale elevato, possono essere anche piccola cosa quando si tratti di una Cassa di risparmio che è nei suoi primordi.

E per una Cassa di risparmio che è nei suoi primordi perdere 1500 o 2000 lire è cosa molto facile e possibile, senza che per questo si possa dire che non ci sia la vitalità nello stabilimento.

Io potrei citare un fatto accaduto già da molti anni, ed è che in una nobile provincia, una Cassa di risparmio si è trovata nella con-

dizione di dovere anche istantaneamente chiudere i propri sportelli ai rimborsi.

Aveva perduto effettivamente una cifra di capitale che, se si dovesse giudicare alla stregua di questa legge, avrebbe potuto autorizzare anche il ministro a domandarne la liquidazione; ma aveva in se stessa tanta forza di vitalità, e tanta possibilità di rialzarsi, che questa Cassa di risparmio oggi prospera fra le migliori d'Italia.

Data questa condizione, nel pensiero del ministro, e credo della Camera stessa e dell'Ufficio centrale, si è sentita la necessità di determinare così un approssimativo di tre quarti, ma di lasciare nello stesso tempo facoltà al Governo di sciogliere o non isciogliere, perchè anche una Cassa che avesse perduto tre quarti del suo capitale di rispetto, può avere ancora in se stessa tanta vitalità, da poter resistere alla scossa. Il procedere alla sua liquidazione potrebbe arrecar danni positivi; uno stabilimento che, continuando il suo esercizio, può dare il cento e più che il cento a' suoi creditori, buttato nel disastro di una liquidazione forzata, non raggiungerebbe certamente quel cento che è pur necessario per far fronte ai propri impegni.

Egli è per queste considerazioni che io pregherei vivamente il Senato a lasciare l'art. 26 come è stato redatto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Ministero, lasciando al ministro questa equa facoltà di applicare o non applicare la durezza della liquidazione agli stabilimenti a norma dei casi.

È impossibile, a mio avviso, dare una cifra unica tra delle Casse di risparmio che hanno una massa di rispetto di 3000 lire, come l'approviamo noi con questa legge, ed altre Casse di risparmio che hanno delle masse di rispetto che raggiungono 40 o 50 milioni.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Quanto all'osservazione dell'onorevole senatore Finali, io nulla avrei da dire dopo quanto con chiarezza e competenza pratica ha già detto il senatore Annoni. Bisogna considerare che le disposizioni degli articoli 25 e 26 sono modellate sulle altre leggi, le quali consentono al potere esecutivo facoltà di liqui-

dazioni e scioglimenti per altre istituzioni, che meritano la tutela pubblica, per gli interessi che vi sono collegati.

Ora, in tutte le leggi in cui si ammette questa facoltà, è sempre detto: *può* e non *deve*. Molto più poi ciò deve essere in materia di Casse di risparmio.

L'esperienza, che mi è occorso di fare durante l'attuale mio ufficio, mi conforta a confermare quello che ha asserito il senatore Annoni, che, cioè, qualche Cassa di risparmio può alcune volte trovare incagliata gran parte del suo patrimonio, il quale può essere ricostituito, evitando l'estremo danno della liquidazione e dello scioglimento.

Io posso dire al Senato ed all'onor. Finali, che specialmente se ne è preoccupato, che molte volte le ispezioni fatte a tempo, ma oculatamente, in modo da non far perdere il prestigio all'Istituto, ed altre misure amministrative prese con opportunità, ma senza alcun chiasso, hanno rimesso in carreggiata taluni Istituti di questo genere.

Diceva bene l'onorevole senatore Annoni: andiamo dalla Cassa di risparmio di Milano (che cito a ragione d'onore, essendo il massimo di questi Istituti) fino agli ultimi, che hanno un patrimonio di 3, 6, 10 e 20,000 lire.

Noi con questa legge regoliamo istituzioni che vivono tra questo massimo e questi minimi. Non mi pare quindi che vi sia una ragione, perchè, discostandoci da tutte le altre leggi consimili, adoperiamo una formola rigida e severa, per cui il Ministero debba assolutamente, date certe condizioni, promuovere un decreto di liquidazione e di scioglimento, e non lasciare piuttosto al Ministero stesso, qualunque sia il suo titolare, la facoltà di potere, tenuto conto delle speciali condizioni, nell'un caso, ricorrere al decreto di scioglimento per salvare dal naufragio un resto di patrimonio; ed in altri casi ricorrere a misure amministrative, per salvare da morte un Istituto di risparmio.

All'onor. Poggi ha già risposto il relatore dell'Ufficio centrale. Veramente il criterio della sufficienza del capitale è lasciato al Ministero, perchè non vi sarebbe altra autorità se non questa. Difatti l'articolo 26 dà al Ministero il potere di promuovere con decreto reale lo scioglimento, la liquidazione degli Istituti, e di

esaminare quindi la sufficienza del capitale, che occorre per la ricostituzione. Parmi chiaro, senza bisogno d'aggiungere altro, che debba intendersi l'articolo nel senso voluto dall'onorevole Poggi, cioè che il Ministero stesso, a cui nell'articolo si danno tante competenze maggiori, abbia quella di determinare la sufficienza del capitale necessario a ricostituire una Cassa.

L'onor. Puccioni ha fatto due osservazioni. Egli ha detto, in primo luogo, i liquidatori, invece di esser nominati dal Ministero, lo siano dall'autorità giudiziaria.

Ora io gli osservo che non mi parrebbe opportuno, nè armonico con tutto il resto della legge, mettere in mezzo l'autorità giudiziaria.

I liquidatori, in fondo, sono quelli che si dicono i commissari regi dei comuni, delle provincie e Opere pie: i rispettivi ministri, con le forme prescritte dalle rispettive leggi, li nominano. Non vi sarebbe ragione, perchè qui si desse questa facoltà all'autorità giudiziaria, e non si lasciasse al Ministero, come negli altri casi.

D'altronde se al Ministero si lascia la facoltà di promuovere il decreto di liquidazione, e gli si dà l'esame del capitale necessario alla ricostituzione delle Casse; quale criterio avrebbe il magistrato per determinare caso per caso il liquidatore più opportuno?

Non è meglio lasciare anche la nomina del liquidatore a quel Ministero, che ha l'esame di tutto il resto?

L'onor. Puccioni dice, in secondo luogo, che le norme di liquidazione possono essere fissate nello statuto.

Non credo che questo sia il pensiero dell'Ufficio centrale; che presumo d'interpretare bene, avendone tante volte parlato. Ad ogni modo non desidero che nello statuto siano determinate le norme dello scioglimento.

Nello statuto si deve determinare la vita di questi enti. Quando essi si discostano dal loro principio, quando non corrispondono più alle funzioni che essi rappresentano; allora gli articoli 23, 24, 25 e 26 armano il Ministero dei necessari poteri, salvo di adoperare queste armi con tutta la prudenza necessaria.

Ora come si fa a determinare negli statuti anche le norme per la liquidazione?

Io non credo ciò opportuno. Crederei meglio

che questa parte si lasciasse al potere esecutivo sotto la sua responsabilità; e posso dire, non solo per me, ma per i miei predecessori ancora, che in pratica si è proceduto con molta ponderazione; si contano sulle dita le Casse di risparmio, i cui Consigli d'amministrazione siano stati sciolti. Nessun ministro di agricoltura e commercio può avere in mente di promuovere il discredito di queste istituzioni.

Ora, volete voi negli statuti determinare rigidamente le norme di liquidazione, le quali si applicano al caso, in cui gli statuti non funzionano bene, e sono subordinate alla ipotesi che l'Istituto non sappia compiere i doveri prescritti dalla legge?

Se si è proceduto bene con questo sistema, quando non vi era alcuna legge, quando l'azione del Governo si compendia nel prudente arbitrio del ministro, senza alcuna norma fissa; molto più vi è ragione di credere che andrà bene, ora che una legge viene a fissare i cardini fondamentali di queste istituzioni ed i rapporti di esse col Governo.

Quindi, io credo, per le osservazioni fatte da me, dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e dall'onor. Annoni, che l'articolo così illustrato possa meritare l'approvazione del Senato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. A cercare maggiori garanzie nelle Casse di risparmio, di certo me non muove un sentimento di diffidenza verso di esse, come si potrebbe quasi supporre da una espressione dell'onor. relatore; il quale ha detto che meno pochissime eccezioni, le amministrazioni delle Casse di risparmio hanno proceduto bene.

Sì; ma in quelle poche eccezioni vi è una catastrofe; della quale non si possono neppure valutare tutte le gravissime conseguenze.

Io appartengo ad una regione, ove le Casse di risparmio, anche in tempi infelicissimi, sono state specchio di solerte, savia, disinteressata ed onestissima amministrazione.

La pubblica amministrazione, alla quale più per tempo presi parte, è quella delle Casse di risparmio del mio paese nativo. Non diffido, no; ma desidero che la legge provvegga a che sempre e dappertutto le Casse di risparmio siano bene amministrate, e meritino la pubblica fiducia.

Le Casse di risparmio, come ho detto ragionando in relazione all'art. 14, hanno uffici speciali, che esigono necessariamente che le condizioni di esse siano sempre tali da essere buon fondamento al credito.

A differenza di altri Istituti, le Casse riceveranno i depositi di ogni genere e anche i più sacri e delicati, che l'onor. signor ministro diceva essere compresi in una generale locuzione.

L'onor. Annoni, con quella competenza e cognizione che ha in questa materia, ha messo innanzi al Senato alcune nozioni pregevolissime intorno alle Casse di risparmio.

In quanto alla sua definizione del patrimonio che è esattissima, io gli dichiaro che non intendeva la cosa diversamente; intendeva cioè il patrimonio costituito dal capitale più dalla massa di rispetto che vi è aggiunta, e non altro.

Ma quando una Cassa di risparmio si trova, o per disgrazie o per improvvida amministrazione, ridotta al punto di perdere parte cospicua di quel patrimonio proprio, che, come egli ben diceva, costituisce una delle basi, e non l'unica del credito della Società, mi pare che un provvedimento sarebbe necessario.

Mi è parso che in una parte il senatore Poggi si accosti al mio concetto: nell'opinione cioè che l'ipotesi fatta della perdita di $\frac{3}{4}$ del patrimonio sia troppo alta; e che si dovrebbe intervenire, e, dopo dirò se e come, sciogliere la Società quando si è verificata la perdita di metà del patrimonio.

L'articolo come è scritto neppure ha una formula rigorosamente aritmetica, dice «una somma superiore ai tre quarti», ciò che può essere la perdita di più che tutto il capitale.

Quindi io crederei che il caso dello scioglimento della Società e della Cassa di risparmio potesse ammettersi quando siasi verificata la perdita di metà del patrimonio.

Ma in quanto al dichiarare necessario questo scioglimento, per guisa che lo imponga in quel caso la legge, o rimetterlo al ministro inteso il Consiglio di Stato, io non insisterei. Oltre le ragioni poste innanzi dall'onor. ministro, ve n'è un'altra; lo capisco.

Il Governo tiene alla propria autorità; e l'esercizio di questa sembra venir meno, ogniqualvolta la legge prescriva una cosa inesora-

bilmente, nulla lasciando alla facoltà del ministro.

Quindi io consentirei che rimanesse la seconda parte dell'articolo, che, cioè, il Ministero di agricoltura e commercio, secondo il suo prudente criterio, inteso il Consiglio di Stato, possa procedere allo scioglimento ed alla liquidazione della Cassa, oppure ordinare la reintegrazione del capitale.

Ma mentre io concedo questo, rinunciando ad una parte delle mie osservazioni che intendeva concretare in una proposta, mantengo l'altra. L'onor. ministro su questo punto non ha risposto. Non credo che ciò sia avvenuto perchè la cosa siagli sfuggita, giacchè a lui non isfugge niente; suppongo invece che non abbia risposto, perchè gli sia parsa abbastanza valida la mia osservazione.

Pregherei quindi l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di accettare la mia proposta; cioè che alle parole «per somma superiore ai tre quarti» vengano sostituite queste altre «per somma non minore della metà» del patrimonio.

Rinuncio, come ho già dichiarato, a proporre altro emendamento; ed amerei vedere dal Governo accolto questo solo che in ogni caso sottopongo al voto del Senato.

Senatore POGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI. Quanto al capitale sufficiente, il signor ministro ha assicurato che s'intende implicito il concetto di rimettersi al giudizio del Ministero, ed io non insisterò.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Finali, siccome potrebbe non essere accettato, io ne proporrei uno subalterno per togliere l'indeterminatezza della frase: «per somma non superiore ai tre quarti»; e allora non vi sarebbe il caso possibile che tutto il patrimonio fosse perduto.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro quale di questi due emendamenti egli accetti.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'emendamento dell'onor. Finali consiste nel dire: «la perdita della metà del patrimonio».

L'altro dell'onor. Poggi sarebbe: «la perdita non superiore ai tre quarti».

Salvo a sentire il parere dell'Ufficio centrale, per parte mia aderirei più volentieri alla for-

mola dell'onor. Finali, una volta che è lasciata facoltà al ministro di provvedere, sentito il Consiglio di Stato.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Annoni ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Lo scopo delle poche parole che ebbi l'onore di esporre al Senato era precisamente questo, che il Governo potesse avere la facoltà di applicare o non applicare lo scioglimento a norma dei casi. Vi sono esempi nei quali, andando con formole recise di cifre, si avrebbe dovuto procedere allo scioglimento; mentre invece, applicando prudenti arbitri, questi stabilimenti sono riesciti a ripigliar vita, e potrei, ripeto, citarne uno che è fra i più rigogliosi d'Italia.

Una volta che l'onor. Finali non fa l'obbligo assoluto della liquidazione ma la rimette al criterio del Governo e del ministro, sentito il Consiglio di Stato, io aderisco alla sua proposta.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Una volta che il ministro accetta la proposta dell'onorevole Finali io avrei mal garbo a sostenere la mia opinione, la quale, non lo nascondo, non è favorevole a questo cambiamento di cifra.

La ragione per la quale io credo che sia affatto eccessivo lo stabilire la metà è che, quando si dice che il patrimonio è diminuito di tre quarti, segno è che vi sono state gravi perdite negli impieghi dei capitali.

Però questo patrimonio che resta è talmente solido e talmente sicuro che io non credo che possa derivare un maggior danno nello stabilire i tre quarti piuttosto che la metà, perchè poi bisogna considerare che tutto questo deve essere accaduto dopo un seguito di fatti che sono considerati in un articolo precedente, il quale accorda al ministro la facoltà di fare ispezioni e fermare l'andamento di quegli Istituti.

Dunque, io ripeto, sono convinto che sarebbe bene tener ferma la proposta dei tre quarti.

Però, siccome è bene che il limite ci sia, e d'altronde si lascia facoltà al ministro di applicare o no, secondo i casi, il rigore di questa disposizione tutte le volte che questa perdita

possa essere verificata, così io mi adatterò a veder votare la proposta fatta dall'onor. Finali.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni nella concordia tra il proponente lo emendamento, il signor ministro e l'Ufficio centrale, mi pare che si possa dar lettura dell'articolo emendato, per sottoporlo ai voti.

L'articolo emendato, secondo l'onor. Finali, direbbe così:

« Quando dall'ispezione venga accertata una perdita per somma non minore alla metà del patrimonio quale risulta alla fine del precedente esercizio, il Ministero di agricoltura e commercio, sentito il Consiglio di Stato... ».

Il resto è identico.

Perciò metto ai voti l'articolo così modificato.

Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 27.

Le Casse di risparmio debbono trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio i loro bilanci consuntivi annuali, debitamente approvati, nel termine di un mese dalla data dell'approvazione; debbono inoltre inviare allo stesso Ministero la situazione dei conti alla fine di ogni semestre, compilata secondo le forme che sono stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 28.

Nessun Istituto che non sia regolato ai termini della presente legge, può assumere il titolo di Cassa di risparmio ancorchè eserciti talune delle operazioni da essa attribuite alle Casse di risparmio.

(Approvato).

Art. 29.

Sono puniti con pena pecuniaria sino a lire tremila gli amministratori, i direttori degli Istituti e i soci responsabili che contravvengono alle disposizioni dell'articolo precedente.

Sono parimenti puniti con la stessa pena pecuniaria, salve le pene maggiori comminate dal Codice penale, i promotori, gli amministra-

tori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle Casse di risparmio:

1. che comincino le operazioni prima di avere adempiuto alle condizioni e di avere ottenuta l'autorizzazione sovrana, in conformità della presente legge;

2. che abbiano contravvenuto alle disposizioni dello statuto, rispetto ai modi d'impiego dei depositi ed alle disposizioni degli articoli 7 e 19 della presente legge;

3. che ritardino la compilazione dei bilanci e delle situazioni semestrali dei conti oltre due mesi rispettivamente dall'epoca prescritta dallo statuto e dalla scadenza del semestre;

4. che nei detti documenti, nelle relazioni e in qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'assemblea dei fondatori e soci, al Consiglio di amministrazione o al Governo, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della Cassa, o abbiano scientemente, in tutto o in parte, nascosti i fatti riguardanti le condizioni medesime.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Mi permetto di pregare l'Ufficio centrale a voler cambiare al numero due di questo articolo l'indicazione degli art. 7 e 19 della presente legge, sostituendo la indicazione degli art. 6 e 17

(L'Ufficio centrale e l'onor. ministro fanno segni di assentimento).

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI. In questo articolo sono accennati alcuni fatti che si chiamano contravvenzioni, e si stabilisce una pena pecuniaria che si deve decretare dal tribunale. Per altro, nel comma 4 dell'articolo là dove si parla di tali fatti, che, qualificati contravvenzioni, ma che a me parrebbero delitti, e che non potrebbero cadere sotto le stesse disposizioni penali, è vero che si riservano le pene maggiori sancite nel Codice penale, ma il carattere di quegli atti per me sarebbe sempre delittuoso. Si tratta di avere enunciato scientemente dei fatti falsi nei documenti relativi all'andamento delle Casse di risparmio. Quindi non vorrei che la disposizione scritta nel comma 4 fosse annoverata tra le contravvenzioni.

Sarei disposto ad accettare una dichiarazione

la quale affermasse che i fatti i quali rivestono il carattere di delitti saranno soggetti alle disposizioni del Codice penale.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non è che nell'art. 29 si chiamino « contravvenzioni » tutti quei fatti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 di quest'articolo. Diciamo invece: « Sono parimenti puniti colla stessa pena pecuniaria, ecc. », ma si aggiunge: « salve le pene maggiori comminate dal Codice penale ».

D'altronde tanto il mio articolo, quanto quello dell'Ufficio centrale sono stati modellati su altri di leggi consimili, ad esempio quelli del Codice di commercio, dove si parla dei direttori delle Società. Non mi pare quindi sia il caso di mutare la dizione proposta.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI. Dichiaro che non è mia intenzione di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'art. 29 colla semplice modificazione del richiamo agli articoli 6 e 17, in luogo degli articoli 7 e 19.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pregherei il Senato di rimandare la discussione dei rimanenti tre articoli a domani, perchè dovrei porgere al Senato ed all'Ufficio centrale alcune preghiere riguardo all'art. 32 soppresso.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rimandato a domani.

Presentazione di un progetto di legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato or ora dall'altro ramo del Parlamento, col titolo: «Attuazione della legge del 31 maggio 1887, relativa ai danneggiati dal terremoto nella Liguria».

Prego il Senato di volerne decretare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione del disegno di legge riguardante l'attuazione della legge 31 maggio 1887, relativa ai danneggiati dal terremoto nella Liguria.

Il progetto verrà stampato e distribuito agli Uffici. L'urgenza, se non ci sono obiezioni, s'intende accordata.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(Si procede alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre, ed ai comuni di Cancellara (Potenza), Capracotta, Castelpetroso ed altri, per eccedere la media triennale 1884-85-86 con la sovrimposta ai tributi diretti;

Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Caltanissetta e Modena, per eccedere nel 1888 la media triennale 1884-85-86, della sovrimposta ai tributi diretti;

Autorizzazione a 162 comuni e 7 frazioni di comune, per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media triennale 1884-85-86:

Presenti	70
Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887:

Presenti	70
Votanti	69
Favorevoli	65
Contrari	4
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette:

Presenti	70
Votanti	69
Favorevoli	68
Contrari	1
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89:

Presenti	70
Votanti	69
Favorevoli	65
Contrari	4
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Autorizzazione di storni di somme e prelevamenti dal fondo per le spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, per il servizio del catasto:

Presenti	70
Votanti	69
Favorevoli	67
Contrari	2
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Ordine del giorno per la tornata di domani che avrà luogo alle ore 3 pom.:

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Ordinamento delle Casse di risparmio (*Seguito*).

Convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887, per le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti.

Trattato di amicizia e commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

Idem della spesa del Ministero dell'interno.

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

II. Relazione di petizioni.

La seduta è levata (ore 6 1/4 pom.)